



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE FEDERALE DI APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

P.D. 16F/16

30 MAG 2018

C.F.A. 1/18



La Corte Federale di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Carlo Celani

Componente estensore

Avv. Sergio Smedile

Componente

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto dal CIRCOLO GOLF DEGLI ULIVI A.S.D., avverso la decisione del Tribunale Federale del 27 marzo 2018 (P.D.16F/16).

FATTO

Il Signor Giacomo Gandelli svolgeva, in forza di "accordo di reciproca collaborazione" stipulato in data 15 dicembre 2012 ed avente scadenza al 31 dicembre 2015, attività di maestro di golf, libero professionista presso il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.

Con lettera raccomandata in data 3 dicembre 2014, il Circolo comunicava al Gandelli, con anticipo di 13 mesi rispetto alla scadenza contrattuale, disdetta per il 31 dicembre 2015 al predetto accordo.

Dopo la definizione del rapporto il Maestro Gandelli continuava peraltro a frequentare il circolo, per giocare e impartire lezioni.

Il Circolo procedeva, quindi, a comunicare ai soci quali fossero i professionisti che potevano svolgere, nelle strutture del campo di golf di Sanremo, la propria attività di maestro e con quali modalità i professionisti non convenzionati potevano rapportarsi con il Circolo e con i soci.

In particolare, era adottato un comunicato ai soci che individuava e nominava quattro *“professionisti autorizzati a svolgere attività di insegnamento del golf presso il Circolo degli Ulivi di Sanremo”*, e statuiva che *“ogni altro professionista che intenda svolgere attività di insegnamento nel campo Golfo di Sanremo deve essere preventivamente autorizzato dal Circolo; i soci che intendano usufruire delle prestazioni di professionisti diversi da quelli sopra indicati devono accertarsi che il professionista sia stato regolarmente autorizzato”*.

In applicazione di simile comunicazione, il Segretario del Circolo, con nota del 4 gennaio 2016, a sua firma, comunicava al Gandelli che non gli era *“consentito accedere al campo e alle strutture del Circolo”*.

Il Gandelli contestava tale comunicazione e chiedeva al Tribunale di Imperia di emettere un provvedimento di urgenza che gli consentisse di svolgere liberamente e senza vincolo alcuno la propria attività nell'impianto sportivo posseduto e gestito dal Circolo. Il Circolo si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste del Gandelli. Il procedimento si concludeva con il rigetto del ricorso da parte del Tribunale.

Per gli stessi motivi, il Gandelli presentava anche un esposto-denuncia di illecito regolamentare alla Procura Federale della FIG, chiedendo l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Circolo, nonché del suo Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. Il Procuratore Federale adito, ritenendo il Circolo sanzionabile per avere assunto il sopra riportato

provvedimento "*ad personam*" nei confronti del Gandelli, lo deferiva chiedendo che gli fosse comminata la sanzione dell'ammonizione. Il Circolo si costituiva in giudizio davanti il Tribunale Federale. Il procedimento veniva trattato all'udienza del 20 febbraio 2018 e con decisione in data 27 marzo 2018, pubblicata il successivo giorno 28, veniva accolto il deferimento e comminato al Circolo degli Ulivi, in persona del suo presidente, la sanzione dell'ammonizione.

Secondo la decisione impugnata, esaminato il sopra richiamato comunicato ai soci e la lettera del 4 gennaio 2016, il Circolo avrebbe ritenuto che soltanto al Maestro Gandelli non sarebbe stato consentito di impartire lezioni ai soci, e solo a lui e non a altri Maestri, che come lui non erano convenzionati, infliggendo al Circolo stesso la sanzione dell'ammonizione.

Nei termini di rito ha proposto reclamo il Circolo basato essenzialmente sui seguenti motivi.

La decisione del Tribunale Federale impugnata sarebbe contraddittoria, perché, da un lato, ritiene legittimo tutelare i maestri convenzionati facendo rispettare l'esclusiva loro concessa mentre, d'altro lato, valuta come "*ad personam*" l'esercizio di tale tutela nei confronti del soggetto che pretendeva di violare tale esclusiva.

Sostiene il reclamante che l'affermazione secondo la quale sarebbero stati ammessi altri professionisti non convenzionati a impartire lezioni ai soci, sarebbe falsa, priva della pur minima prova, smentita dai fatti e contestata da parte del Circolo nel corso di tutto il procedimento: altri professionisti e lo


stesso Gandelli avrebbero avuto accesso all'impianto sportivo (campo, campo pratica, club house, ecc.) per allenarsi, per partecipare a competizioni e per impartire lezioni a non soci, mai nessun professionista non convenzionato avrebbe invece avuto accesso al Circolo per impartire lezioni a Soci.

Il comunicato, che il Tribunale ritiene del 24 febbraio 2016 (data che secondo il reclamante sarebbe "*fantasiosa perché non sarebbe mai esistito un comunicato con tale data*"), con il quale il Presidente ricordava ai Soci quali erano i maestri convenzionati e che altri eventuali maestri esterni che avessero voluto accedere al campo e impartire lezioni ai Soci avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati, non avrebbe avuto altro scopo che quello di rispettare gli impegni assunti dal Circolo negli accordi intercorsi.

Rileva il reclamante come il secondo periodo del secondo capoverso della seconda pagina della lettera-contratto con i maestri convenzionati, stabiliva che il Circolo, previo parere positivo dei professionisti contrattualizzati, avrebbe potuto autorizzare altri professionisti a svolgere attività di insegnamento nella struttura.

Si voleva, secondo il reclamante, informare i Soci della possibilità che, in momenti successivi, altri professionisti avrebbero potuto essere autorizzati ad impartire lezione ai soci ai quali incombeva, in tale eventualità, l'onere di accertarsi della regolarità della nuova situazione che peraltro, in concreto, non si è mai verificata.

Sottolinea quindi a dimostrazione dell'uniformità di comportamento adottata dal Circolo, come al Gandelli e a qualsiasi altro professionista esterno è sempre stato consentito di accedere all'impianto sportivo con propri clienti non soci



nonché di partecipare a gare *pro-am* e svolgere le relative prove campo anche con giocatori soci.

Il reclamante eccepisce poi che in nessuna parte della decisione del Tribunale Federale viene indicata quale sarebbe stata la norma violata, infrazione alla quale sarebbe conseguita la sanzione irrogata.

Davanti a questa Corte, all'udienza del giorno 8 maggio 2018 comparivano l'Avv. Paolo Berruti, per la Procura, tempestivamente costituitasi, il quale, valutata la documentazione versata in atti, concludeva rimettendosi alla decisione di questa Corte. Per il reclamante, il Presidente del Circolo Dott. Silvio Maiga, dopo aver illustrato le proprie ragioni, concludeva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte si riservava la decisione.

DIRITTO

Osserva questa Corte che dalle risultanze istruttorie non emerge un comportamento sanzionabile del Circolo, per non aver causato un pregiudizio lesivo della posizione del Maestro Giacomo Gandelli.

Vanno esaminate in via preliminare la lettera, a firma del Segretario del Circolo, del 4 gennaio 2016, e la comunicazione ai soci relativa all'attività dei maestri convenzionati.

Ebbene, dalla lettura di simili documenti emerge che la volontà del Circolo era quella di non consentire al Maestro Gandelli - come a tutti gli altri Maestri non convenzionati e non autorizzati - di poter svolgere attività di insegnamento ai soli soci all'interno del Circolo.

Nulla di più emerge dagli atti di causa. Anzi è stato dimostrato come al Gandelli sia stato sempre consentito l'accesso al Circolo e alla *club house*, per allenarsi, per giocare, per dare lezione a giocatori non soci. Infatti, dalla documentazione prodotta dal Circolo, e mai contestata, risulta che il Gandelli già il 7 gennaio (e quindi tre giorni dopo la famosa lettera) ebbe modo di frequentare il Circolo, e poi ripetutamente senza mai essere ostacolato.


Inoltre, è bene rilevare come la lettera del 4 gennaio 2016, che ha provocato le iniziative del Gandelli, non ha avuto alcuna rilevanza all'esterno, essendo stata consegnata solo nelle mani dell'interessato.

Inoltre, il Presidente del Circolo in udienza ha voluto significare che la formulazione di tale lettera è sì infelice, ma la volontà del Consiglio Direttivo non era quella di prescrivere un divieto assoluto per il Maestro Gandelli di frequentare il Circolo.

Quindi la reazione del Gandelli, che lo ha anche portato a adire il Giudice ordinario, è del tutto ingiustificata, e anzi contraddice la realtà, poiché il Maestro Gandelli è stato sempre accolto al Circolo. Risulta pacifico, infatti, che il Gandelli sia entrato e uscito dal Circolo a suo piacimento, e che abbia giocato e dato lezioni senza limitazioni, se non quelle previste per tutti i professionisti non convenzionati, cioè l'insegnamento ai soci.

E non può essere precluso a un Circolo adottare un proprio regolamento per la disciplina dell'attività di insegnamento ai propri soci, favorendo i Maestri "residenti" (rectius, convenzionati), purché non si giunga a vietare il generale ingresso agli altri professionisti.

I soci degli Ulivi, poi, possono certamente ingaggiare il Maestro Gandelli, ovviamente andando a praticare o giocare in altra struttura.



La condotta del Circolo Golf degli Ulivi e del suo Presidente, quindi, pur non essendo formalmente corretto il testo della lettera del 4 gennaio, non risulta illecita, e non va sanzionata, in quanto nessun danno materiale, né morale, è stato arrecato al Maestro Giacomo Gandelli.

Pertanto, va annullata la sanzione inflitta dal Tribunale, con conseguente restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, visto l'art. 63, comma 7 e 8 precedente Reg. Giust., definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal Circolo Golf degli Ulivi A.S.D. e annulla la sanzione impugnata.

Dispone la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma, lì 29 maggio 2018

Il Giudice Estensore



Il Presidente

